



0028697-01/07/2019-SCCLA-PCGEPRE-A



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, e in particolare l'articolo 8;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 4;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale prevede che *“ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO l'articolo 8, comma 1-ter, del citato decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, il quale prevede che *“a decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i*

A



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*compiti e i poteri conferiti al commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri dallo stesso individuate";*

VISTO l'articolo 8, comma 1-*quater*, del citato decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, con il quale è previsto che, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 8 del medesimo decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle strutture di cui al citato comma 1-*ter*, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO l'articolo 8, comma 2, del citato decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, che assegna al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di vigilanza sulla società per azioni interamente partecipata dallo Stato di cui al medesimo comma;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese;

CONSIDERATA la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare, anche mediante scelte architetture tecnologiche-interoperabili, il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate, a vario titolo, al perseguimento degli obiettivi di Governo in materia di innovazione e digitalizzazione;

RITENUTO necessario adeguare l'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri per garantire il perseguimento degli obiettivi sopra citati, prevedendo l'istituzione di un apposito Dipartimento denominato «*Dipartimento per la trasformazione digitale*», articolato in non più di due Uffici di livello dirigenziale generale e in non più di due Servizi di livello dirigenziale non generale;

CR



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

RITENUTO opportuno che il Dipartimento, per l'esercizio delle funzioni ed i compiti attribuiti dal presente decreto, si avvalga del contingente di esperti di cui all'articolo 8, comma 1-*quater*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

## Articolo 1

*(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012)*

1. E' istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: «*m-ter) Dipartimento per la trasformazione digitale;*»;

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole: "*nove ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia*" sono sostituite dalle seguenti: "*undici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia*", e le parole: "*sei ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia*" sono sostituite dalle seguenti: "*cinque ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia*";

c) all'articolo 18, comma 3, le parole: "*non più di nove servizi*" sono sostituite dalle seguenti: "*non più di otto servizi*";

d) all'articolo 20, comma 5, le parole: "*non più di dieci servizi*" sono sostituite dalle seguenti: "*non più di nove servizi*";

e) all'articolo 21, comma 3, le parole: "*non più di trentaquattro servizi*" sono sostituite dalle seguenti: "*non più di trentatré servizi*";



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

f) all'articolo 22, il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di cinque servizi”*;

g) dopo l'articolo 24-bis, è inserito il seguente:

*“Articolo 24-ter  
(Dipartimento per la trasformazione digitale)*

*1. Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Esso dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, commi 1-ter e 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, e nella partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.*

*3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e in non più di due Servizi. Il Dipartimento si avvale del contingente di esperti di cui all'articolo 8, comma 1-quater, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135.”*;

h) all'articolo 29, comma 3, le parole: *“non più di sei servizi”* sono sostituite dalle seguenti: *“non più di cinque servizi”*;

i) all'articolo 30, il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e in non più di cinque Servizi”*;

l) all'articolo 32, comma 7, le parole: *“non più di cinque servizi”* sono sostituite dalle seguenti: *“non più di quattro servizi”*.



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## Articolo 2 Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui all'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere a) e g), nonché di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d), e), h), l).

2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d), e), h), l), resta ferma sino alla emanazione dei relativi decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale e fino al 31 dicembre 2019, il medesimo Dipartimento, oltre alle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, pone in essere ogni iniziativa volta a garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la piena operatività nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 8, comma 1 e comma 1-ter, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, e svolte fino al 31 dicembre 2019 dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 GIU. 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SECRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 1987  
Roma, 28/6/2019  
IL REVISORE

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERNI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
29 LUG. 2019  
Reg. n. - Succ. n. 1580  
IL PRESIDENTE

Me  
ce